



PROVINCIA  
DI LODI

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 643 / 2020

Lodi 04-08-2020

**OGGETTO: SOCIETÀ AGRICOLA CANOVA S.S. (P. IVA: 02771360985) CON SEDE LEGALE IN VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 16 IN COMUNE DI POMPIANO (BS) E IMPIANTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI MACCASTORNA (LO), CASCINA CANOVA. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III – BIS DEL D.LGS. 152/2006 PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI ALL'INGRASSO (ATTIVITÀ IPPC 6.6-B).**

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

**Attesa** la propria competenza derivante dalla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/901/2019 del 30/09/2019;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: "*Norme in materia ambientale*";
- la l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006: "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*";
- la d.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4626 del: "*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 9, c.4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009 e smi)*";
- la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003: "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e risorse idriche*";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il d.lgs. n. 46 del 4 marzo 2014: "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- il D.M. 104 del 15 aprile 2019: "*Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- la d.g.r. 18 aprile 2016 – n. X/5065: "*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Indirizzi per l'applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 'Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera*

*v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*

- la “*Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione*” del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: “*Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell’emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE*”;

**premessso** che la Società Agricola Canova s.s. (P. IVA: 02771360985) avente sede legale in via San Giovanni Battista in comune di Pompiano (BS) e impianto produttivo in Comune di Maccastorna (LO), in cascina Canova ha presentato istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale assunta agli atti della Provincia di Lodi al n. prot. 25144 del 13/8/2012;

**richiamati** gli elementi salienti dell’istruttoria:

- in data 12/9/2012 (prot. prov. n. 27118) il competente dipartimento provinciale ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990 con contestuale richiesta di integrazioni e convocazione della conferenza di servizi;
- in data 18/10/2012 (prot. prov. n. 31168) la Società ha trasmesso le integrazioni richieste;
- la conferenza di servizi si è tenuta in data 25/10/2012, 8/10/2013;
- la Società ha trasmesso ulteriori integrazioni in data 24/5/2013 (prot. 16803), 12/11/2013 (prot. prov. n. 33752) e in data 10/2/2014 (prot. prov. n. 3892);
- in data 29/4/2019 con nota prot. n. 14581 la Provincia di Lodi, ha richiesto alla Società di presentare la documentazione integrativa inerente le BAT conclusioni nel frattempo pubblicate con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017;
- la Società ha trasmesso la documentazione integrativa in data 27/9/2019 (prot. prov. n. 22115) e in data 9/10/2019 (prot. prov. n. 32771);
- in data 28/11/2019 con nota prot. n. 38537 la Provincia di Lodi ha aggiornato la conferenza di servizi integrando il procedimento di rilascio dell’AIA con il riesame delle BAT;
- il 17/12/2019 si è tenuta la seduta decisoria della conferenza di servizi che si è chiusa con parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
- in data 9/1/2020 (prot. prov. n. 522) la Società ha trasmesso le tavole aggiornate e alcune precisazioni in relazione all’allegato tecnico;
- in data 6/2/2020 (prot. prov. n. 3871) ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi ha inoltrato la proposta di piano di monitoraggio e controllo – Errata corrige;

**evidenziato** che la Società è stata esclusa dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con Decreto di Regione Lombardia n. 17443 del 25/11/2005, rettificato con Decreto n. 3280 del 23/3/2006;

**rilevato** che la Società :

- ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 8/1/2020 (in atti al n. prot. 522 del 91/2020);
- ha assolto l’imposta di bollo con marca del valore di 14,62 € n. identificativo 01110476697658 del 2/8/2012;

**vista** la comunicazione antimafia rilasciata in data 23/7/2020 ai sensi dell’art. 88, comma 1 del d.lgs. 159/2011 tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

**dato atto** che l'allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**ritenuto** pertanto che dalla documentazione presentata non emergono motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento e di confermare il parere favorevole espresso nell'ambito della conferenza di servizi;

**dato atto** altresì che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
- l'allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel "Quadro F";
- l'ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA è l'ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

**dato atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

**fatti salvi** i diritti terzi;

## **DETERMINA**

Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale alla Società Agricola Canova s.s. (P. IVA: 02771360985), avente sede legale in via San Giovanni Battista in comune di Pompiano (BS) e impianto produttivo in Comune di Maccastorna (LO), cascina Canova, per l'esercizio di un allevamento intensivo di suini all'ingrasso di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, punto 6.6-b;
2. di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
  - l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
3. di rammentare che l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adeguamenti indicate nell'Allegato Tecnico che costituisce, unitamente alla Tav. 1 – "Planimetria generale allevamento", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre che, ai sensi dell'art.29-sexies, comma 6-bis del d.lgs.152/2006, così come modificato dal d.lgs.46/2014, la Società svolga specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della

scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con ARPA Lombardia;

5. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29-octies del titolo III bis della parte seconda del d.lgs.152/2006:

- comma 1: *“l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”*;
- comma 2: *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis...”*;
- comma 3: *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

*a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*

*b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”*

- comma 4: *“Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4”*;
- comma 9: *“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”*;

6. di far presente che, così come previsto dal comma 5 dell'art.29-octies del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza di tale termine l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art.29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

7. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

8. salvo diverse disposizioni nazionali/regionali che dovessero intervenire successivamente, il Gestore dovrà eseguire entro tre mesi dall'emanazione del presente provvedimento, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi della d.g.r. 5065/2016, e dovrà presentare gli esiti all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 104/2019 e di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/2006. In caso di verifica positiva, il Gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal D.M. 104/2019, entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica preliminare;

9. copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

10. Di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:

- ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia-Lodi,
- comune di Maccastorna
- comune di Castelnuovo Bocca d'Adda
- ATS Città Metropolitana di Milano – sede Territoriale di Lodi
  - § Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria
  - § Dipartimento veterinario.
- Parco Adda Sud
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

*Ing. Alessandro Farnè*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi